Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che, in base al citato comma 739, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTO l'articolo 1, comma 759, della menzionata legge n. 160 del 2019, recante la disciplina delle fattispecie di esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 81, della citata legge n. 197 del 2022, il quale ha aggiunto all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera g-*bis*), prevedendo, a decorrere dall'anno 2023, l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla ripetuta lettera g-*bis*), secondo periodo, il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, sentita la Conferenza Stato-

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 82, della citata legge n. 197 del 2022, il quale prevede che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-*bis)* del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del medesimo articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e che le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 recante approvazione dei modelli della "Dichiarazione IMU/IMPi" di cui all'articolo 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della "Dichiarazione IMU ENC" di cui all'articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del menzionato decreto del 24 aprile 2024, secondo il quale, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale», di cui all'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione;

RITENUTO di dover ora procedere al riparto, per l'anno 2023, del fondo previsto dal articolo 1, comma 82, della menzionata legge n. 197 del 2022, al fine di ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base del minor gettito derivante dalla citata esenzione, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

CONSIDERATO che le menzionate risorse di cui all'articolo 1, comma 82, della suindicata legge di bilancio n. 197 del 2022 relative all'anno 2023 sono iscritte nel conto dei residui del capitolo 1443;

VISTA la Nota metodologica recante il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 82, della legge n. 197 del 2022;

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025

DECRETA:
Articolo unico

(Ripartizione per l'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo di 62 milioni di euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è parzialmente ripartito, per l'anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro, secondo i criteri e le modalità definiti nell'allegato A "Nota metodologica concernente il riparto del contributo di cui all'articolo 1, co. 82 della Legge n. 197/2022", e nelle misure indicate nell'allegato B, "Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge n. 197/2022".
2. Con successivi analoghi provvedimenti si provvederà al riparto della dotazione finanziaria del fondo istituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le annualità successive.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi